

STATUTO DI LIONS CLUB

ARTICOLO I

Denominazione, Slogan e Motto

Con la denominazione di:

“LIONS CLUB..... ”

è costituita una associazione, in seguito citata come Lions Club, con sede in....., e di durata illimitata, aderente alla “The International Association of Lions Clubs”.

Lo Slogan sarà: LIBERTA, INTELLIGENZA , SALVAGUARDIA DELLA NOSTRA NAZIONE (Liberty, Intelligente, Our Nation's Safety: L.I.O.N.S.).

Il Motto sarà: SERVIRE.

ARTICOLO II

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Essa è costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

L'Associazione è uniformata, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Essa ha per scopi:

- Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
- Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
- Prendere vivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
- Unire i Clubs coi vincoli dell'amicizia e della reciproca comprensione.
- Stabilire una sede per la libera e aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione di quelli delle politiche di parte e del settarismo religioso.
- Incoraggiare le persone che si dedicano al Servizio a migliorare la comunità senza scopo di lucro e a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e anche nel comportamento privato.

Sono pertanto aree potenziali di intervento:

- la promozione del principio di autodeterminazione e tutela di diritti umani e civili,
- la promozione e lo sviluppo della cultura, dell'arte, della ricerca, della formazione e della educazione anche multietnica,
- la promozione della cooperazione internazionale;
- la tutela della salute e della sicurezza dell'uomo nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente in cui vive;
- le attività volte al sostegno e all'animazione del mondo giovanile e/o della terza età;

ARTICOLO III

Soci

ELEGGIBILITA': Ogni persona maggiorenne, di buona condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, può diventare socio di questo Lions Club.

Ogniqualevolta nello Statuto e Regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi.

AFFILIAZIONE: La qualifica di socio di questo Lions Club potrà essere acquisita solo **su** invito. Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall'Ufficio Internazionale e saranno firmati da un socio in regola che fungerà da presentatore e saranno sottoposti al Presidente del Comitato Soci od al Segretario del Club il quale, previ accertamenti da parte del Comitato Soci, li sottoporrà al Consiglio Direttivo. Se approvato a maggioranza dal suddetto Consiglio Direttivo, il candidato può essere invitato a diventare socio di questo Club. Il modulo di associazione debitamente compilato, accompagnato dalla quota associativa, deve essere consegnato al Segretario prima che il Socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall'Associazione quale socio Lions.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporale.

DIGNITA' E DIRITTI DEI SOCI: Tutti i soci di questo Lions Club hanno pari dignità e godono degli stessi diritti, senza che si possa mai operare discriminazione alcuna tra di loro né di razza, né di religione, né di censo, né di opinione.

CONDIZIONI ASSOCIATIVE: I soci del Lions Clubs godono delle medesime condizioni di ingresso nella Associazione e nei loro confronti sono adottate le medesime modalità associative che conferiscono garanzia piena dell'effettività del rapporto associativo.

NATURA DELLA QUOTA: Ogni socio è tenuto a versare la quota annuale e quant'altro stabilito dall'Assemblea da considerarsi non rivalutabile ed intrasmissibile a terzi.

DIRITTO DI VOTO: Ogni socio ha diritto di voto per ogni questione sottoposta a delibera; così, in particolare, per quanto attiene l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO IV

Perdita della qualità di socio.

La qualifica di socio può venir meno:

- per recesso volontario
- per espulsione
- per morosità

Nel primo caso il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata, restando però fermo l'obbligo del pagamento della quota annuale.

Nel secondo e terzo caso il Consiglio Direttivo delibera, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri costituenti il Consiglio, l'espulsione del socio previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per gli atti compiuti dal medesimo in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

ARTICOLO V

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- di partecipare all'Assemblea;
- di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le delibere adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria, fatto salvo quanto, per provata necessità, sia deliberato dall'Assemblea di Soci.

ARTICOLO VI

Organi

Sono organi del Club:

- l'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- I Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono elettive e vengono esercitate a titolo gratuito.

ARTICOLO VII

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti a Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni qual volta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola, ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente ovvero da un consigliere eletto dall'Assemblea.

La convocazione è effettuata a mezzo avviso inviato con lettera, fax, e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere gli argomenti posti in trattazione all'ordine del giorno.

La prima riunione si terrà, preferibilmente, nel mese di luglio e, comunque, non oltre il venti settembre e l'altra entro e non oltre la fine del mese di marzo.

La prima approva il Rendiconto consuntivo e la relazione morale e finanziaria dell'anno precedente nonché lo Stato di previsione ed il programma dell'anno. La seconda elegge i componenti del Direttivo e le altre cariche di Club previste.

La presenza fisica della maggioranza dei soci sarà necessaria per formare il quorum costitutivo di ogni Assemblea, eccetto quanto altrimenti stabilito.

Le decisioni saranno assunte e deliberate dalla maggioranza dei soci presenti ad ogni Assemblea ed avranno effetto vincolante per l'intero Club.

Non è assolutamente ammesso il voto per delega.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti del Club.

ARTICOLO VIII

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica un anno e può essere rieletto. Al Presidente spetta l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO IX

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea (con la sola eccezione dell'immediato Past-Presidente che è membro di diritto) fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Essi sono il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il Vice Presidente(i), il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il Consigliere responsabile dei soci e tutti gli altri Consiglieri eletti.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

4- Il Consiglio direttivo delibererà validamente con la presenza fisica della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

5. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

(a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

(b) adottare i provvedimenti disciplinari;

(c) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;

(d) compilare il rendiconto finanziario annuale;

(e) redigere la relazione annuale al rendiconto economico finanziario

(f) approvare il programma dell'Associazione

(g) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione

(h) nominare e designare i delegati ed i supplenti del Club ai Congressi Distrettuali (Singolo o sub e Multiplo) ed Internazionali

(i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea

(l) aprire e chiudere rapporti con gli istituti di credito

(m) curare la parte finanziaria dell'Associazione

(n) redigere eventualmente un Regolamento interno da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente ovvero uno dei suoi componenti nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare, per sunto, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti del Club stesso.

ARTICOLO X

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti fra i soci del Club, è nominato e funzionante a sensi di Legge e del presente Statuto.

ARTICOLO XI

Risorse economiche

Questo Club trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci
- b) eventuali quote supplementari dei soci
- c) eventuali contributi volontari dei soci
- d) eventuali contributi volontari dei terzi
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati
- f) entrate derivanti da attività marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative
- g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO XII

Divieto di distribuzione degli avanzi attivi

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del Club, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare i residui attivi o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO XIII

Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle vigenti norme di legge.

ARTICOLO XIV

Rendiconto finanziario

L'esercizio sociale e finanziario del Club si apre il primo luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate e le uscite suddivise per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti gli elencati documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 20 settembre di ogni anno.

Il rendiconto e le relazioni devono essere portate a conoscenza dei soci prima della data fissata per l'Assemblea deputata alla loro approvazione.

ARTICOLO XV

Delegati ai Congressi

Il Club avrà diritto ad essere rappresentato:

- Per il Congresso Internazionale: da un delegato ed un sostituto per ogni venticinque soci effettivi o frazione superiore a dodici;
- Per i Congressi Multidistrettuali e Distrettuali: da un delegato ed un sostituto per ogni dieci soci effettivi o frazione superiore a cinque.

In entrambi i casi il computo sarà effettuato considerando il numero dei soci iscritti nel Registro dell'Ufficio Internazionale al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il Congresso. Ogni delegato autorizzato e presente di persona avrà diritto a un (1) voto per ogni argomento all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO XVI

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che insorga fra uno o più soci, o fra uno e più soci ed il Club, o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo del Club e che abbia riferimento al sodalizio, ogni interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto e/o dell'eventuale Regolamento del Club, così come l'espulsione dal Club di un qualsiasi socio, oppure qualsiasi altra questione che non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà definita secondo la seguente norma di "risoluzione delle controversie":

Ogni parte in causa potrà chiedere per iscritto al Governatore Distrettuale che la controversia venga amichevolmente e bonariamente risolta. Il Governatore Distrettuale entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà nominare un conciliatore che ascolti le parti. Il conciliatore dovrà essere un Past Governatore Distrettuale, socio in regola di un Club in regola che non sia parte in causa nella controversia e che appartenga al Distretto nel quale la controversia è sorta.

Il Conciliatore prescelto dovrà essere accettato dalle parti. Una volta nominato, ma non oltre trenta (30) giorni dalla data della sua nomina, il conciliatore dovrà organizzare un incontro fra le parti con il proposito di arrivare ad una mediazione.

Se l'attività del conciliatore non dovesse conseguire un risultato positivo, questi avrà l'autorità di decidere, *inaudita altera parte*, in modo positivo e vincolante per tutte le parti fra cui è vertenza.

ARTICOLO XVII

Scioglimento del Club

Nell'eventualità dello scioglimento del Club da qualunque causa determinato, il Consiglio Direttivo delibererà la devoluzione dei fondi in essere e/o del patrimonio del Club ad altra associazione Lionistica o ad altro ente di servizio con fini di pubblica utilità e avente scopi analoghi a quelli del Club, sentito l'organo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO XVIII

Emendamenti

Il presente Statuto può essere emendato in tutto o in parte nel corso di una assemblea del Club, in presenza dei quorum e su voto favorevole di almeno due terzi dei soci fisicamente presenti e votanti, convocata dal Consiglio Direttivo, previo esame della validità degli emendamenti presentati.

Nessun emendamento sarà posto ai voti se la notifica portante l'emendamento proposto non sia spedita o consegnata personalmente ad ogni socio di questo Club almeno quindici (15) giorni prima della riunione in cui l'emendamento proposto dovrà essere votato.

ARTICOLO XIX

Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile

ARTICOLO XX

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia di associazioni contenute nel Codice Civile.